

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 1950

(46<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Aumento da lire 24 milioni a lire 50 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1949-1950, del contributo ordinario a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e concessione all'Opera stessa, per il suindicato esercizio, di un contributo straordinario di lire 70 milioni » (N. 1069):

MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	Pag. 372, 373, 374, 376
PRESIDENTE . . . . .	373, 376
BISORI . . . . .	373, 377
TERRACINI . . . . .	373, 375, 377
BOGGIANO PICO . . . . .	374
RAFFEINER . . . . .	374, 377
RICCIO . . . . .	375
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	376, 377

(Discussione e approvazione)

« Temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei Caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione » (N. 1120):

BISORI, <i>relatore</i> . . . . .	378, 380
RICCIO . . . . .	380

MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	Pag. 380
LOCATELLI . . . . .	380

(Discussione e rinvio)

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

SACCO, <i>relatore</i> . . . . .	381
PRESIDENTE . . . . .	383

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, D'Onofrio, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Raffainer, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Ruini, Sacco, Sinforiani e Terracini.

Sono altresì presenti l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, e l'onorevole Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento da lire 24 milioni a lire 50 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, del contributo ordinario a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e concessione all'Opera stessa, per il suindicato esercizio, di un contributo straordinario di lire 70 milioni » (N. 1069).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento da lire 24 milioni a lire 50 milioni,

struttura che avesse carattere nazionale. Non si pensava affatto di distruggere le scuole esistenti, ma soltanto di annullare quelle differenziazioni che, essendo basate anche sulla intitolazione dell'Ente, concorrono ad impedire la unificazione di quelle regioni con il resto del Paese. Pertanto confermo le dichiarazioni che avevo fatto l'anno scorso e richiamo la Commissione alla considerazione del fatto di aver essa votato l'ordine del giorno. Il Ministero, dal canto suo, tragga le conseguenze necessarie e si affretti ad emanare quelle disposizioni di carattere organizzativo ed interno che possano permettere il trasferimento su un piano nuovo di questa organizzazione.

BOGGIANO PICO. La mia opinione, che ho sempre manifestato a questo riguardo, è favorevole per tutte quelle iniziative particolari che portano ad un incremento dell'istruzione e dell'educazione popolare. Accanto alle istituzioni disciplinate direttamente dallo Stato vi sono quelle gestite da privati che hanno dato buoni risultati, risultati del resto sempre controllati dagli organi della Direzione generale della pubblica istruzione. Perchè qui si dovrebbe ucciderle, perchè menomarle per introdurle in una cerchia chiusa? Sono fautore della libertà della scuola, in modo assoluto, quando questa non urti contro l'ordine pubblico, contro l'ordine generale. Dichiaro pertanto che voterò a favore del disegno di legge in esame.

RAFFEINER. L'anno scorso, in occasione della discussione di questo disegno di legge, ho presentato un ordine del giorno, che ripresento oggi. Esso dice: « La prima Commissione del Senato, considerato che la popolazione della provincia di Bolzano è composta di diversi gruppi linguistici, che la Costituzione della Repubblica e lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige riconoscono a detti cittadini parità di diritti, qualunque sia il gruppo linguistico, e garantisce in particolare che nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole elementari è impartito nella lingua materna degli alunni da insegnanti per i quali tale lingua sia ugualmente la materna, considerato inoltre che l'O.N.A.I.R., nella sua attuale organizzazione non è adatta alla gestione di scuole materne per gli allogliotti, chiede che il Governo

provveda alla sollecita istituzione di una sezione autonoma della O.N.A.I.R. per la provincia di Bolzano sotto la vigilanza di un comitato composto in via paritetica da elementi esperti tratti dai gruppi etnici con un apposito ufficio in Bolzano, e che il controllo didattico di dette scuole sia affidato al provveditorato agli studi di Bolzano ».

Infatti, fin'ora, l'O.N.A.I.R. si è sottratta al controllo dello Stato.

PRESIDENTE. Questo ordine del giorno, su mia proposta, fu dichiarato di competenza della Commissione della pubblica istruzione.

RAFFEINER. Perfettamente d'accordo, ma siccome è la prima Commissione che continua ad occuparsi di questa questione, è ovvio che la 6ª Commissione non può votare l'ordine del giorno suddetto.

PRESIDENTE. Onorevole Raffeiner, lei è in errore, perchè l'ordine del giorno da lei proposto riguardava specificamente una questione di competenza scolastica, e quindi della 6ª Commissione permanente. L'argomento di cui ora ci occupiamo è invece di nostra competenza perchè riguarda una materia della Presidenza del Consiglio.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero in primo luogo far rilevare all'onorevole Terracini che nel suo ordine del giorno si diceva che la prima Commissione « . . . afferma che le ragioni che giustificarono a suo tempo la creazione dell'Opera sono state superate dal decorso del tempo e degli avvenimenti e pertanto invita il Governo ad avviare le misure necessarie per trasferire le funzioni, attualmente attribuite all'Opera, a quegli Enti che le svolgono in tutte le altre regioni della Repubblica ». Ora, siccome il senatore Terracini non era presente quando io parlavo, desidero ripetere che non esistono altri Enti del genere nel territorio della Repubblica italiana e che il Ministero della pubblica istruzione si è premurato, nel preparare la futura riforma scolastica, che il controllo venga esercitato, e dal punto di vista didattico e dal punto di vista amministrativo, in prosieguo di tempo, sulle scuole materne, le quali sono in tutta Italia 11.000 e sono gestite da enti e da privati; di queste, 76, per essere più esatti, sono gestite direttamente dal Ministero della pubblica istruzione a titolo

sperimentale. Fino a quando la riforma non si attuerà, bisognerà che queste scuole possano vivere perchè non si può trasferire una organizzazione, che ha svolto una sua attività ed ha una perfetta organizzazione tecnica, come tutti hanno riconosciuto. Il perfetto funzionamento di queste scuole è dimostrato del resto dalla generale estimazione di cui esse godono. L'ordine del giorno quindi mi pare automaticamente caduto per le ragioni che ho esposto.

Per quanto attiene all'ordine del giorno Raffeiner, debbo dire che evidentemente c'è un controllo del Provveditorato agli studi di Bolzano, nè potrebbe non esserci, perchè il Ministero della pubblica istruzione esercita una continua vigilanza didattica su queste scuole. Proprio il Provveditore agli studi di Bolzano ha espresso la sua grande ammirazione per queste scuole, non solo, ma l'Opera non ha mai sollecitato l'adesione dei Comuni a servirsi delle istituzioni sue proprie. Le ragioni addotte dall'onorevole Raffeiner non mi sembrano quindi giuste. Per quanto si riferisce alla vigilanza, debbo dire che la Presidenza del Consiglio ha la vigilanza generica su questa Opera, ma la vigilanza didattica l'esercita il Ministero della pubblica istruzione, per cui mi pare che le difficoltà possano considerarsi superate.

**RICCIO.** Desidererei fare due ordini di considerazioni, uno sulla funzione e sulla figura delle scuole materne e degli asili infantili, l'altro sull'oggetto del disegno di legge.

Per quanto riguarda la figura e la funzione delle scuole materne e degli asili infantili, essi sono una qualche cosa che sta a mezzo tra l'educazione e l'assistenza, ed anzi sorsero principalmente con un compito precipuo di assistenza. Ora queste scuole materne — ripeto — sono sorte qui precipuamente con una funzione di assistenza, ma poichè un'assistenza, specie nella prima età, non si può fare senza una educazione, si innesta anche un compito di istruzione. Ecco perchè da una parte c'è il Ministero della pubblica istruzione che ne controlla la parte pedagogica, e dall'altra il Ministero dell'interno che, essendo la maggior parte di questi asili eretta in enti morali, ha la funzione di controllo e di assistenza. Nella riforma scolastica che avrà luogo, come ha già ricordato l'onorevole Sottose-

gretario Martino, c'è la intenzione di trasportare questi asili sotto l'usbergo della pubblica istruzione. Ma questo non è ancor oggi: oggi la maggior parte di questi asili è tenuta da enti privati o pubblici e in gran parte sono costituiti in enti morali. In questa posizione essi assolvono compiti che costituiscono un insieme di assistenza e di istruzione.

La seconda considerazione riguarda l'oggetto della legge.

Che cosa siamo chiamati a legiferare e a deliberare? Un aumento da 24 a 50 milioni di contributi in favore di quest'Opera, ma in favore di questa non in quanto opera di assistenza generica, per i bambini di quelle zone, bensì specifica, in quanto, come abbiamo appreso questa mattina, e non lo sapevamo quando votammo l'ordine del giorno Terracini, quest'Opera compie la sua funzione solo attraverso gli asili. Se la posizione di fatto è che l'Opera ha 300 asili, è logico che, come il Ministero degli interni dà dei sussidi anche ad un solo asilo eretto in ente morale nel caso che non arrivi ad espletare le sue funzioni, anche questi 300 asili hanno diritto al contributo perchè possano funzionare. Non c'è quindi più da discutere. Noi dobbiamo mantenere e non trasformare quest'Opera in quanto si tratta di asili infantili, di scuole materne che vivono e prosperano e che svolgono una magnifica funzione. Quindi, non possiamo negare loro un contributo che ora il Ministero degli interni ha fissato, se poi l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta dovrà scomparire o mantenersi nella sua attuale fisionomia, sarà cosa che discuteremo dopo, ma oggi, così limitato l'oggetto del disegno di legge, non possiamo non accettarlo perchè non possiamo negare l'aiuto a questo Ente.

**TERRACINI.** È sempre lecito, e frequentemente necessario, cambiare opinione. Tuttavia, lo ricordo ancora una volta, molto tempo fa, all'unanimità e dopo una certa discussione, raggiungemmo una decisione: possiamo annullarla, ma bisogna annullarla in base a degli elementi concreti. Ora, in primo luogo, nella relazione di questo disegno di legge, si parla non soltanto di asili, ma si parla anche di scuole, di ambulatori, di dispensari: questo allarga già il campo. In secondo luogo, nella stessa relazione si parla di scuole materne, di istituti

in lingua tedesca e in lingua ladina. Noto inoltre che il Ministero della pubblica istruzione, che avrebbe dovuto figurare tra i presentatori di questo disegno di legge, non vi figura, il che mi fa pensare che in realtà il controllo da parte del Ministero e quindi l'intervento da parte del Provveditorato agli studi non si effettui o almeno si effettui in maniera marginale. Perciò l'ordine del giorno del collega Raffener ha tutte le giustificazioni e se sarà posto in votazione lo voterò, perchè rappresenta un superamento della lacuna che il disegno di legge offre, in quanto in esso non si fa nessun richiamo al Ministero che sarebbe indicato ad esercitare un controllo sopra l'attività di questo Ente.

Desidero comunque fare una proposta di carattere conciliativo, tenendo presente quanto l'onorevole Sottosegretario ci ha detto, nel senso dell'orientamento modificatore degli asili in Italia e nel senso della necessità attuale di quell'ente di poter disporre di una maggiore somma, senza pregiudicare l'avvenire con una votazione che potrebbe rappresentare un ostacolo. Propongo quindi che il primo articolo di questo disegno di legge sia modificato. Nel testo che ci è stato sottoposto, si dice: «A decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 la misura del contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065, viene elevato a lire 50.000.000».

Propongo che si dica: «Per l'esercizio finanziario 1949-50 la misura del contributo ecc.». In tal modo prendiamo una decisione che ci vincola entro un certo determinato tempo; al di là vedremo quel che dovremo fare.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Siccome le perplessità esposte dall'onorevole Terracini sono state oggetto di esame anche da parte nostra, debbo dire che è vero che vi sono dei servizi che non avevano nulla a che vedere con la istruzione, chiamiamola così, materna. Si è tenuto infatti un corso per le istitutrici, e poi si è tenuto un corso di una scuola modello a Firenze. Si tratta di due branche che stanno per essere assorbite dall'O.N.M.I., appunto perchè attività non pertinenti con quella che è l'atti-

vità istituzionale dell'Opera. Questo per tranquillizzare l'onorevole Terracini.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Terracini consente, dato che siamo già nel 1950, potremo modificare il suo emendamento all'articolo 1 nel modo seguente: «Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, la misura del contributo annuo a favore, ecc.».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo fare rilevare che indubbiamente il disegno di legge, in preparazione presso il Ministero, concernente la riforma scolastica, disciplinerà le scuole materne; ma non illudiamoci che lo Stato possa assorbire tutte le scuole materne che esistono in Italia, perchè la spesa sarebbe enorme. Questa che noi esaminiamo è l'unica istituzione laica che regge, perchè tutte le altre, prevalentemente, sono affidate ad enti religiosi.

RAFFEINER. Desidero che in seno alla O.N.A.I.R. venga costituita una sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi sembra che la Commissione sia competente a far voti perchè si modifichi lo statuto di un ente morale.

PRESIDENTE. Onorevole Raffener le do lo stesso consiglio che ebbi già occasione di darle altra volta: sottoponga il suo ordine del giorno al Ministero della pubblica istruzione ed eventualmente anche alla 6ª Commissione permanente del Senato.

Se nessuno ha da fare altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 la misura del contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065, viene elevato a lire 50.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1949-50 è altresì concesso all'Opera anzidetta un contributo straordinario di lire 70.000.000.

In relazione all'emendamento proposto dal senatore Terracini, il primo comma dovrebbe essere così formulato: «Per gli esercizi fi-

nanziari 1949-50 e 1950-51 la misura del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065, viene elevata a lire 50.000.000».

Chi approva questo primo comma, così emendato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1, del quale è stata già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

TERRACINI. A questo articolo 2 presento un emendamento così formulato: «Alle parole " il terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 " sostituire le seguenti: " la legge 1° aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento) »».

PRESIDENTE. L'articolo 2, con l'emendamento presentato dall'onorevole Terracini, risulterebbe pertanto così formulato: «Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 1° aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento) ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che

entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

In conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1, il titolo del disegno di legge viene così modificato:

« Aumento da lire 24 milioni a lire 50 milioni per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 del contributo ordinario annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e concessione all'Opera stessa, per l'esercizio finanziario 1949-50, di un contributo straordinario di lire 70 milioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RAFFEINER. Desidererei che la Commissione votasse il mio ordine del giorno o che il Governo si impegnasse relativamente alla questione che mi sta a cuore. Debbo fare osservare che il mio ordine del giorno è pienamente conforme ad una lettera scritta dal Ministro Gonella al Provveditorato di Bolzano, ma che l'O.N.A.I.R. non ne vuole sapere.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si può fare qui voti perchè l'O.N.A.I.R. modifichi il suo statuto. Relativamente all'ultima parte dell'ordine del giorno Raffeiner, posso dare assicurazioni nel modo più assoluto: ci sono infatti norme nel nostro regolamento scolastico relative al controllo su tutte le scuole. A parte questo, dichiaro di non poter accettare l'ordine del giorno Raffeiner.

BISORI. Si potrebbe invitare l'onorevole Raffeiner a trasformare il suo ordine del giorno in raccomandazione al Ministero della pubblica istruzione perchè particolarmente venga sollecitato il Provveditorato di Bolzano a vigilare sugli asili dell'O.N.A.I.R.

RAFFEINER. Già l'anno scorso l'onorevole Sottosegretario venne qui e a nome del Governo si dichiarò favorevole a questo ordine del giorno. Oggi invece è la prima volta che sento il parere contrario di un rappresentante del Governo.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io faccio una questione di forma e non di sostanza, tanto è vero che le

nuove scuole che sono state aperte, sono state istituite per i bambini tedeschi e per i bambini italiani. Su questo punto siamo perfettamente d'accordo. Il rispetto della lingua, delle tradizioni di tutti i cittadini italiani è un principio assoluto che nessuno vuole mettere in discussione. Ma qui, in questa sede, votare un ordine del giorno su una questione che esula dalla competenza della Commissione mi pare fuori luogo.

**RAFFEINER.** Quello che conta è che venga istituita una sezione autonoma.

**MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.** Bisognerebbe allora modificare lo statuto dell'O.N.A.I.R.: cosa questa che non è di competenza della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione » (N. 1120).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha la parola il relatore, senatore Bisori.

**BISORI, relatore.** Onorevoli senatori, per l'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per norme successive i mutilati e invalidi di guerra godono, oltre che di particolari preferenze per l'ammissione ai pubblici concorsi, anche di un'elevazione del limite massimo di età richiesto per l'ammissione ai concorsi stessi.

Parve giusto che questo secondo vantaggio fosse esteso alle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione: e tale estensione fu disposta con decreto presidenziale 3 luglio 1947, n. 678; però con effetto solamente fino al 31 dicembre 1948: sicchè ben

poche furono le vedove che, in sì limitato periodo, poterono fruire del vantaggio suddetto.

Fermo che tale decreto ha ormai esauriti i suoi effetti, si propone ora, col disegno di legge che il Governo ci ha sottoposto, che venga alle vedove nuovamente concesso il vantaggio anzidetto fino al 31 dicembre 1953. Giusta appare la concessione, che ha lo scopo di favorire famiglie rimaste prive del loro capo e nelle quali la vedova è costretta spesso a sopperire al mantenimento di sé e dei figli. Propongo pertanto che il disegno venga approvato.

Qualche osservazione, se mai, sottopongo alla Commissione circa la forma degli articoli proposti.

Impropriamente l'articolo 1 dice che « le disposizioni in vigore che stabiliscono l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione dei mutilati . . . agli impieghi . . . si applicano anche in favore delle vedove dei caduti ». È vero che tale formula fu usata anche nel decreto presidenziale 3 luglio 1947, n. 678; ma ciò non toglie che la formula fosse di per sé inesatta e che, dovendosi oggi emanare una nuova legge, convenga usare una formula più felice per dare al linguaggio legislativo quella precisione che gli è necessaria. Spiego.

L'articolo 8 della legge 1921, n. 1312 dispone:

« Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle amministrazioni dello Stato, nelle amministrazioni provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate e negli istituti soggetti a vigilanza governativa . . . dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneità, sino a che non sia stata raggiunta la proporzione... ».

« Eguale precedenza sarà data agli invalidi per i posti di avventiziato e di straordinariato eccezionalmente ancora esistente presso le amministrazioni di cui al presente articolo. . . ».

« Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto sino al compimento del trentanovesimo anno ».

È, dunque, unicamente in funzione delle assunzioni con precedenza che, per gli invalidi, è elevato il limite di età.

Per le vedove invece le assunzioni con precedenza non sussistono: nè si potrebbero concedere senza danneggiare gli invalidi o senza sottrarre agli altri concorrenti una ulteriore notevole frazione di posti disponibili, con svantaggio anche delle pubbliche amministrazioni: nè tale concessione è stata richiesta dall'Associazione che rappresenta le vedove. Ciò che per le vedove è stato richiesto, e si vuol concedere col disegno di legge in discussione, è unicamente un'elevazione del limite di età pei concorsi, corrispondente a quella di cui godono gli invalidi, ma evidentemente sganciata dal sistema di precedenza che per gli invalidi sussiste e per le vedove non sussiste.

Mi sembra, di fronte a queste considerazioni, che nell'articolo 1 alla formula proposta dal testo ministeriale sia da preferire la seguente: « Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli impieghi nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, di un'elevazione del limite massimo di età pari a quella di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra . . . ».

Vi è poi un'aggiunta da fare. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, dopo avere stabilito che « il limite massimo di età . . . per l'ammissione ai concorsi pubblici . . . è elevato di cinque anni sino al 31 dicembre 1954 », aggiunge: « La elevazione del limite massimo di età prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni ».

Sembra equo che anche le vedove cui si riferisce il presente disegno di legge fruiscono del cumulo di cui nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 1950, n. 223, ora citata; ma, per ammetterle a tale cumulo, occorre, poichè detto comma si riferisce solo alle elevazioni allora in vigore, una disposizione apposita. Suggestivo di dettare questa disposizione, che così formulerei, in prosecuzione della formula prima proposta: « da cumularsi con quella di cui nella legge 3 maggio 1950, n. 223 ».

Nell'articolo 2 approvo la sostanza, ma, nel secondo periodo non approvo la forma.

È opportuno che dell'elevazione le vedove fruiscono anche pei concorsi già indetti, purchè all'entrata in vigore della legge non sia ormai scaduto il termine per la presentazione delle domande. È opportuno che, per favorire ulteriormente le vedove, si conceda loro di presentare nel termine la sola domanda e di presentare poi i documenti entro un mese. Ma la frase « In tal caso », che inizia il secondo periodo, sembra a prima vista alludere alla ipotesi che il termine sia già scaduto, mentre dalla continuazione del periodo emerge che si ragiona sempre nell'ipotesi che il termine non sia scaduto. Più chiaro sarebbe il secondo periodo se si dicesse: « Entro detto termine le vedove dei caduti potranno presentare la sola domanda di ammissione al concorso; presenteranno poi gli altri documenti occorrenti entro un mese dalla scadenza del termine medesimo ».

Di fronte al disposto di questo articolo 2, e considerando la possibilità che, presso qualcuna delle molteplici amministrazioni cui il disegno si riferisce, stiano scadendo concorsi cui qualche vedova potrebbe aspirare, mi pare ricorrano eccezionali motivi per i quali convenga derogare alla normale *vacatio legis*. Pertanto suggerirei che nel disegno si introducesse un articolo 3 statuente che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ho l'onore, in conclusione, di proporvi la approvazione del seguente testo:

#### Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli impieghi nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, di una elevazione del limite massimo di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella di cui nella legge 3 maggio 1950, n. 223.

#### Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già indetti, sempre

che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. Entro detto termine le vedove dei caduti potranno presentare la sola domanda di ammissione al concorso; presenteranno poi gli altri documenti occorrenti entro un mese dalla scadenza del termine medesimo.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**RICCIO.** Concordo sostanzialmente con quanto ha detto l'onorevole relatore. Se non ricordo male, c'è una disposizione di legge che concede benefici alle vedove dei caduti in guerra e ai mutilati e invalidi di guerra: infatti nelle pubbliche amministrazioni c'è l'obbligo di assumere una determinata percentuale di vedove di guerra. L'effetto è sempre lo stesso, in sostanza, perchè si tratta di una determinata, percentuale, di un determinato numero di persone da assumere. Detto questo come premessa, la conseguenza non sposta ed anche la modifica apportata dall'onorevole Bisori può andare con questa premessa. Piuttosto, nel merito, proporrei delle modifiche agli emendamenti dell'onorevole relatore, al fine di una maggiore precisione. All'articolo 1, ad esempio, dove è detto « di cui nella legge » sostituire « disposta dalla legge ». All'articolo 2 poi, proporrei una dizione ancora più precisa: anzichè dire « la sola domanda di ammissione al concorso » direi così: « potranno presentare la domanda di ammissione al concorso senza i documenti occorrenti ma non saranno ammesse al concorso ove non presentino i documenti entro un mese dalla scadenza del termine medesimo ». In questa maniera il concetto sarebbe più preciso.

Quanto all'articolo 3, invece di dire « sulla *Gazzetta Ufficiale* » direi « nella *Gazzetta Ufficiale* ».

**BISORI, relatore.** Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Riccio relativamente alle modificazioni proposte ai miei emendamenti.

**MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.** Innanzi tutto debbo dichiararmi dolente di aver potuto prendere

solo da pochi minuti visione della relazione e degli emendamenti dell'onorevole Bisori. Relativamente a questi, debbo chiarire il fatto che i benefici previsti dalla legge di base con le modifiche successive, relative alla estensione di questi benefici ad altre categorie, debbono essere distinti: un conto sono i benefici di carattere generale e un conto è la elevazione dei limiti di età. Dobbiamo dire che il legislatore era stato ben distratto nell'estendere alle vedove questa elevazione dei limiti di età.

Ancora una precisazione debbo fare per il fatto che si fa una sostanziale differenza tra precedenza e preferenza. La precedenza è concessa dalla legge soltanto ai mutilati. Comunque, trattandosi non di precedenza, e questo deve essere ben chiaro, il Governo non ha nulla da opporre agli emendamenti presentati dall'onorevole relatore e si rimette quindi, anche per le ragioni di proprietà formale, alla Commissione.

**LOCATELLI.** Sono favorevole al disegno di legge, alle osservazioni fatte e agli emendamenti presentati dall'onorevole Bisori. Infatti, le vedove dei morti in guerra e nella lotta di liberazione debbono essere considerate con ogni riguardo ed avere ogni agevolazione.

**BISORI, relatore.** All'onorevole Sottosegretario di Stato Martino desidero rispondere che la relazione la consegnai già nove giorni fa e quindi non ho colpa se non gli è pervenuta in tempo debito.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto alla discussione degli articoli, che leggerò nel testo proposto dal relatore, con gli emendamenti dell'onorevole Riccio:

### Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli impieghi nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, di una elevazione del limite massimo di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

(È approvato).



## Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. Entro detto termine le vedove dei caduti potranno presentare la domanda di ammissione al concorso senza i documenti occorrenti, ma non saranno ammesse al concorso ove non presentino i documenti stessi entro un mese dalla scadenza del termine medesimo.

(È approvato).

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha la parola il relatore, senatore Sacco.

**SACCO, relatore.** Il disegno di legge in esame è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed è ispirato profondamente alle indicazioni che noi abbiamo dato, nella relazione sul bilancio dell'interno, al Ministero dell'interno; esso accoglie infatti tutte le richieste che erano formulate in quella relazione. Il provvedimento però ha carattere provvisorio, in quanto si propone specialmente il fine di esonerare

con immediata efficacia certi comuni, che non godono del servizio antincendi, dagli oneri che ora pesano su di essi. Merita di essere esaminato attentamente questo disegno di legge e meritano di essere rilevati in particolar modo alcuni punti dove effettivamente la forma lascia molto perplessi. All'articolo 1, secondo comma, ad esempio, si dice: « Con lo stesso decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco (ossia della spesa di gestione dei servizi antincendi) ».

Qui occorre un chiarimento: siccome la gestione del servizio antincendi è fatta per casse provinciali, la spesa è riferita ad ogni Corpo. Corpo dei vigili del fuoco vorrebbe dire quindi Corpo provinciale.

Alla fine del periodo c'è ancora un chiarimento da fare. Tutti sanno che i vigili del fuoco sono di due categorie: una di servizio permanente e l'altra di servizio discontinuo. Questi ultimi, addetti ai servizi antincendi, sono chiamati soltanto quando ve ne sia bisogno, mediante l'appello con la campana o con altro mezzo acustico.

Dice il secondo articolo: « Entro il 15 settembre (non dice di quale anno, ma si suppone di ogni anno o per lo meno entro il prossimo 15 settembre) i prefetti formano gli elenchi dei contributi dovuti da ogni Comune della provincia, osservando le modalità contenute nel successivo articolo ».

Quanto all'art. 3 che è così formulato: « Il contributo a carico delle Compagnie di assicurazioni è determinato in misura pari al 6 per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi » è da rilevare che il termine « Compagnie di assicurazioni » è un termine impreciso. Si dovrebbe infatti dire « Imprese assicuratrici contro i danni degli incendi », perchè altrimenti, con la dizione dell'articolo 3, non si sa che cosa si voglia dire.

Quanto alla seconda parte dell'articolo 3, c'è da rilevare come oggi il contributo è del 2 per cento, e, come nella relazione del Ministero dell'interno si dice, esso ha dato, nel 1949, 200 milioni circa. Qui faccio un rilievo: questo 4 per cento, cioè la maggiorazione dal 2 al 6 per cento, graverà sulle imprese assicuratrici o sugli assicurati? Perchè essi hanno un contratto dove, oltre l'onere delle assicu-

razioni, ci sono gli oneri dovuti allo Stato. Nel disegno di legge non si dice se questo 6 per cento, o meglio il 4 per cento di maggiorazione, sia a carico di queste imprese e perchè, oppure a carico degli assicurati e, in questo caso, come possano le imprese recuperare tale differenza per l'anno corrente. Faccio ancora notare che tutte queste polizze di assicurazione contro gli incendi sono in corso di rettifica per adeguarle alla svalutazione della moneta. Tutti sanno che sono chiamate le imprese assicuratrici a rivedere i valori segnati nelle polizze. C'è il caso che quei 200 milioni del 1949, in base alla nuova percentuale, salgano a 600 milioni o raggiungano anche il miliardo per il 1950.

Passiamo all'articolo 4. Questo articolo è molto interessante perchè accoglie quella istanza di esenzione che noi avevamo formulato: i colleghi ricorderanno che di questo si è parlato in Assemblea più di una volta ed anche altre volte nella nostra Commissione, che aveva già dal 1948 invocato adeguati provvedimenti legislativi in materia. Si dice in questo articolo che la legge prevede un contributo del 4 per cento per ogni abitante in tutti i comuni, senza discriminazione. Poi, per i comuni di ogni provincia che hanno la sede permanente di un nucleo di vigili del fuoco vi è un altro 4 per cento, per cui ogni provincia contribuisce localmente con 80 lire per ogni abitante della provincia medesima. Con questa legge si stabilisce che il contributo è ridotto a lire 20 ad abitante per i Comuni non dotati di collegamento telefonico e distanti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di Corpo o distaccamento. Notiamo bene: si parla di Comuni non dotati di collegamento telefonico e distanti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di corpo o distaccamento: e vi sono comuni di grande estensione, specialmente nell'Italia meridionale, per cui appare molto dubbia la distanza di quei 15 chilometri. Da che punto si calcolerà la distanza, dal margine del Comune o dal concentrico del Comune? Poi si dice « Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2: 1° i Comuni non allacciati con strada rotabile (e qui si sa quel che si vuol dire); 2° i Comuni montani. Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra

i 600 metri o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto e il punto più basso del territorio comunale ». In tal maniera il comune di Torino ed ancora quelli di Firenze e di Genova sarebbero comuni montani perchè in questi comuni, nell'ambito del territorio comunale, vi è appunto il dislivello di 600 metri previsto dalla legge.

In sostanza bisogna rilevare che tali imprecisioni furono introdotte alla Camera dei deputati, perchè il testo del Ministero degli interni era molto più breve e più preciso. Il testo governativo è stato insomma rovinato dalla Camera mediante l'inserimento di emendamenti sopra emendamenti.

Ma continuiamo nell'esame dell'articolo 4. All'ultimo comma si dice: « Nei comuni per i quali la condizione di cui al n. 1 si verifica limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo ».

Data la così diversa distribuzione demografica dei comuni dal nord al sud, si rimane molto perplessi dinanzi a questo comma. Vi sono infatti Comuni del nord che hanno frazioni distanti dal concentrico e non sono collegati con strade rotabili e con telefono. Ma io mi domando: chi risolverà gli infiniti problemi e le esenzioni che verranno richieste da una infinità di comuni che ravviseranno gli estremi per la esenzione o la riduzione, a causa di un testo di legge così impreciso?

Passiamo all'articolo 5 che dice: « La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dal comma precedente a carico dei Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento ed il contributo a carico delle Compagnie di assicurazioni, sarà coperta con contributi degli altri comuni della provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il Comune capoluogo... » (ma capoluogo di che cosa? Forse di sede di Corpo provinciale, ma qui il testo non lo dice) «... e per i Comuni sedi di distaccamento e con popolazione superiore ai 40 mila abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei comuni sedi di distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti ». È molto complicato, ma si riesce poi a capire che questi Comuni, dove concorrono le due condizioni, sono sgravati

di tutto il fabbisogno per il bilancio provinciale relativo al Corpo provinciale dei vigili del fuoco.

Passiamo all'articolo 6. Dice questo articolo: « Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalità previste, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovessero verificarsi aumenti nel costo di gestioni dei servizi anticendi, la maggiore spesa a carico dei Comuni sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sarà ripartita fra i Comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge ».

Non avendo nulla da osservare su questo articolo, passiamo all'art. 7 che è importantissimo ed è quello che può determinare il nostro atteggiamento. Esso è così formulato:

« A decorrere dalla data di attuazione della presente legge, i Comuni non sono più tenuti a versare rispettivamente ai Corpi e alla Cassa sovvenzione anticendi, i canoni consolidati ed i contributi aggiuntivi previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni ».

Ora cosa avviene? Che se noi non approviamo questo testo di legge, così come ci è giunto, indubbiamente lo dovremmo rimandare alla Camera dei deputati: se ne riparlerebbe pertanto questo autunno, mentre questa legge dovrà avere efficacia immediata, in quanto verrebbe incontro a ciò che i comuni hanno richiesto e anche noi abbiamo richiesto in sede di bilancio dell'Interno; in sostanza cioè

quel che l'articolo 7 dispone. Ma entro il mese di settembre debbono essere fatti questi ruoli cui ho accennato e deve uscire il decreto del Presidente della Repubblica che li rende esecutivi. Non so come questo sarà possibile: certo non vorrei essere nei panni del Ministro dell'interno e in quelli dei funzionari che dovranno applicare la legge e dei prefetti che la dovranno interpretare, di fronte ad un articolo 4 che parla in quel modo. Ora la mia relazione potrebbe essere negativa in quanto il buon senso e il senso giuridico suggerirebbero degli emendamenti radicali a questo disegno di legge. Prevale in me peraltro la preoccupazione che l'immediata cessazione dei contributi metterà il Ministero e le prefetture nell'obbligo di non potere applicare la legge e di distribuire i gravami come abbiamo invocato.

PRESIDENTE. L'onorevole Sacco ha fatto delle osservazioni molto importanti. Si tratta in realtà di materia molto delicata, merita tutta la nostra attenzione. Pregherei pertanto l'onorevole Sacco di presentare per iscritto i propri emendamenti, in modo che questi possano essere stampati e distribuiti a tutti i membri della Commissione, così che nella prossima seduta si possa essere più preparati su questa importante discussione.

Quindi, se non si fanno osservazioni, pongo in votazione la proposta di sospensiva della discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 11,30.